



Dal 1944 al servizio della Scuola

Statuto

Art. 1

(Sede, durata, disciplina, natura)

1. L'Associazione denominata "UCIIM - Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori del sistema educativo di istruzione e di formazione italiano - Ente del Terzo settore" in forma abbreviata anche UCIIM ETS, ha sede nel Comune di Roma, in Via Crescenzo n.25 (d'ora in avanti denominata "Associazione"). Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto, ma determinano l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. L'Associazione ha durata illimitata.
3. L'Associazione è disciplinata dal D.Lgs. n. 3.7.2017, n. 117, dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.
4. La qualifica di Ente del Terzo Settore con l'acronimo "ETS" sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ed in costanza di essa la denominazione diventerà "UCIIM - Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori - ETS" o in forma abbreviata "UCIIM - ETS".
5. L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
6. L'Associazione ha natura culturale, professionale, formativa e promozionale della persona e della comunità, è apartitica, è autonoma nel suo governo e opera liberamente nell'ambito delle attività che incentivano lo sviluppo della professionalità.
7. L'Associazione aderisce alla Consulta della pastorale scolastica della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), alla CNAL (Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali) e ad altre iniziative di cooperazione, sul piano educativo, formativo e culturale, anche a livello internazionale.
8. L'Associazione è impegnata a collaborare con le realtà ecclesiali che operano per la promozione della cultura e del lavoro, secondo la dottrina sociale della Chiesa.
9. L'Associazione fa parte degli enti non commerciali senza fini di lucro, con divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Art. 2

(Scopo e attività)

1. L'Associazione è autonoma, libera e apartitica, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui ai successivi commi. L'associazione esplica la sua opera a favore del personale educativo di istruzione e formazione, degli studenti e delle loro famiglie e in generale al miglioramento della società.
2. Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione può detenere quote di società che svolgono attività strettamente connesse con essa.
4. Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d - CTS);
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f - CTS);
 - c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h - CTS);



Dal 1944 al servizio della Scuola

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i - CTS);

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k - CTS);

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l - CTS);

g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z - CTS).

5. Nello specifico le attività sono:

a) progetti e iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte al personale del sistema educativo di istruzione e di formazione;

b) iniziative spirituali e religiose in ordine alle specifiche esigenze dei soci e dei simpatizzanti;

c) formazione specifica dei soci che ricoprono cariche sociali nell'Associazione;

d) consulenza nelle sue diverse articolazioni;

e) supporto alle istituzioni scolastiche e agli enti di formazione professionale;

f) progetti e iniziative per l'istruzione ricorrente, per l'educazione permanente e per la formazione, anche professionale, degli adulti;

g) supporto ai centri educativi giovanili;

h) forme di assistenza agli alunni per favorire il diritto allo studio;

i) collaborazioni interassocie;

l) pubblicazioni, organizzazione e cura di servizi di documentazione e di biblioteche, convegni, seminari, iniziative editoriali, anche con sistemi multimediali

m) interventi e proposte alle competenti autorità su questioni di carattere legislativo, educativo, formativo e scolastico;

n) orientamento personale, scolastico e professionale;

o) ricerche sociali, pedagogico-didattiche e legislative;

p) formazione e iniziative concordate con le università.

6. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle precedenti attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

7. In generale le finalità dell'Associazione sono:

a) promuovere e attuare la formazione spirituale, morale e professionale dei soci in ordine alla loro specifica missione educativa;

b) promuovere e attuare, con l'azione personale ed associativa, i principi e i metodi coerenti con il pensiero e la morale cristiani e i valori della Costituzione italiana nell'educazione dei giovani, nel sistema e nella legislazione scolastici e formativi, nella formazione degli adulti e nella ricerca;

c) promuovere e attuare attività di formazione professionale del personale del sistema educativo di istruzione e di formazione;

d) promuovere ed attuare progetti di ricerca e iniziative di educazione permanente e di formazione, anche professionale, dei cittadini;

e) promuovere e divulgare, anche attraverso l'organizzazione di eventi e mostre, il patrimonio scientifico e culturale italiano;

f) promuovere e realizzare collaborazioni con le università

g) promuovere e realizzare la formazione dei giovani attraverso ogni possibile azione e con l'utilizzo di ogni sistema di comunicazione;

h) promuovere e realizzare attività di interesse generale per le valorizzazioni civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

8. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni. Tali attività di interesse generale sono



Dal 1944 al servizio della Scuola

svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

9. Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 3.7.2017, n. 117 e relativi decreti attuativi.

Art. 3 (Associati)

1. Sono associati le persone fisiche che sono ammesse a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione.

a) In particolare, possono far parte dell'Associazione come "soci ordinari": gli insegnanti, i dirigenti, gli educatori e i formatori del sistema educativo di istruzione e di formazione italiano, di cui all'art. 1 del presente Statuto; gli aspiranti all'insegnamento, gli insegnanti, i dirigenti, gli educatori e i formatori di cui all'art. 1, che siano passati ad altro ruolo o siano in quiescenza.

b) Possono far parte dell'Associazione in qualità di «soci onorari» personalità del mondo culturale di ispirazione cattolica, che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'ambito socio-educativo o verso l'UCIIM.

2. L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

3. La qualifica di associato dà diritto a partecipare alle attività promosse dall'associazione, e di intervenire al Congresso.

4. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico Nazionale e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi.

5. Ogni associato è tenuto, per ciascun anno sociale, al versamento della quota associativa il cui importo può essere modificato con delibera del Consiglio Nazionale.

Art.4 (Ammissione degli Associati)

1. L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la condivisione dei valori e dei principi dell'Associazione, nonché la presentazione di una domanda al Presidente della sezione nella quale ci si intende iscrivere o al Presidente Nazionale in caso di iscrizione diretta all'UCIIM Nazionale, su modulo predisposto dal medesimo organo, contenente:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e/o PEC;

b) dichiarazione di conoscere ed accettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

c) il versamento della quota associativa.

2. La domanda di ammissione presentata al Presidente Nazionale o Sezionale è deliberata, anche online, rispettivamente dal Consiglio Nazionale o dal Consiglio Sezionale che la esaminano entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3. L'ammissione è comunicata con l'invio della tessera di socio con il riferimento all'anno sociale e con l'annotazione del Presidente Nazionale nel libro degli associati, sentito il Presidente sezionele.

4. La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

5. La quota associativa è stabilita nel suo ammontare dal Consiglio Nazionale, secondo le linee di indirizzo del Consiglio delle Regioni; tale quota è personale e non è trasmissibile.

6. Tutti i soci ordinari godono dell'elettorato attivo e passivo ai vari livelli dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento organico nazionale.

Art. 5 (Recesso ed esclusione dell'associato)



Dal 1944 al servizio della Scuola

1. La qualità di associato è a tempo determinato, con rinnovo annuale in riferimento all'anno sociale ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:
 - a) mancato versamento della quota associativa annuale;
 - b) recesso dell'associato da comunicarsi per mail o per PEC al Consiglio Nazionale o a quello Sezionale;
 - c) il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
 - d) recesso dell'associato deliberata dal Consiglio Nazionale o Sezionale competente per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi;
2. Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Art. 6

(Organizzazione ed organi dell'Associazione)

1. L'organizzazione dell'Associazione si articola su tre livelli obbligatori: sezionale, regionale e nazionale, ciascuno dei quali ha i suoi organi, collegati tra loro in ordine gerarchico.
2. È facoltativa la costituzione di livelli intermedi, demandati all'autorganizzazione delle sezioni e delle regioni.
3. Le modalità operative di elezione, la struttura, l'organizzazione, i compiti e le funzioni degli organi del livello locale sono stabiliti, sempre secondo i principi del presente Statuto, dal Regolamento organico nazionale, nonché dai regolamenti locali o dagli ordinamenti propri, fatti salvi le assemblee sezionali, i congressi regionali, i consigli sezionali e regionali, i presidenti sezionali e regionali.
4. Le modalità operative di elezione e l'organizzazione degli organi del livello nazionale sono stabiliti dal Regolamento organico nazionale, sempre secondo i principi del presente Statuto.
5. Ferma restando l'adesione al presente Statuto, le diverse dimensioni territoriali obbligatorie possono adottare un ordinamento proprio, comunicandolo al Consiglio nazionale e ricevendo la verifica di legittimità.
6. La Sezione è l'articolazione di base dell'Associazione. Gli organi a livello sezionale sono: Assemblea sezionale, Consiglio sezionale, Presidente sezionale, Collegio dei revisori dei conti, in caso di ordinamento proprio.
7. Gli organi a livello regionale sono: Congresso regionale, Consiglio regionale, Presidente regionale, Collegio dei revisori dei conti, in caso di ordinamento proprio.
8. Gli organi a livelli intermedi facoltativi in ambito regionale si possono costituire in raggruppamenti tra sezioni con eventuali organi propri definiti a livello locale. Si possono costituire in raggruppamenti tra regioni, solo a livello organizzativo.
9. Gli organi a livello nazionale sono: Congresso nazionale, Presidente nazionale, Consiglio di presidenza, Consiglio nazionale, Comitato dei probiviri, Collegio dei revisori dei conti, Consiglio delle regioni.

Art. 7

(Congresso Nazionale)

1. Il Congresso nazionale è costituito dai delegati eletti su base regionale.
2. È convocato ordinariamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente. E' convocato ogni quattro anni dal Presidente nazionale per stabilire le linee progettuali dell'associazione. Straordinariamente può essere convocato su proposta del Consiglio nazionale o di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.
3. Al Congresso nazionale compete:
 - a) elaborare ed approvare le linee progettuali dell'Associazione;
 - b) apportare e deliberare modifiche allo Statuto e al Regolamento organico nazionale;
 - c) eleggere il Presidente nazionale e i relativi vicepresidenti, gli altri componenti del Consiglio nazionale, il Comitato dei probiviri e il Collegio dei revisori dei conti.
 - d) approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
 - e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) approvare ogni regolamento predisposto dal Consiglio nazionale, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;



Dal 1944 al servizio della Scuola

g) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

4. Il Congresso nazionale viene indetto, altresì, ogniqualvolta il Consiglio nazionale ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati con diritto di voto o dall'Organo di controllo, ove nominato ed in ogni caso ogni qualvolta ricorra una delle ipotesi contemplate dal Regolamento organico nazionale.

5. L'avviso di indizione del Congresso nazionale sarà reso pubblico ai soci tramite la pubblicizzazione sul sito dell'associazione. Si rimanda al Regolamento per il dettaglio delle procedure congressuali. Sarà altresì inviata mail di avviso di convocazione ai soci all'indirizzo risultante nel libro dei soci con l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno.

6. L'ordine del giorno deve prevedere la trattazione del tema congressuale, l'elezione della presidenza del congresso, l'approvazione del regolamento congressuale, le designazioni della segreteria congressuale, della commissione verifica poteri, della commissione elettorale, dei componenti dei seggi elettorali, le relazioni del presidente, del segretario, del delegato nazionale all'amministrazione e del presidente del collegio dei revisori dei conti, la discussione e la votazione delle mozioni, le eventuali modifiche allo statuto e al Regolamento organico nazionale, l'elaborazione, la discussione e l'approvazione delle linee progettuali dell'associazione, le operazioni elettorali.

7. Nel caso di dimissioni del Presidente nazionale, di decadenza o sfiducia dello stesso oppure in caso che la metà dei consiglieri eletti dovesse risultare decaduta o dimissionaria, oppure su richiesta di un terzo dei soci, oppure per richiesta motivata di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale, il Presidente convoca il congresso entro 15 giorni. Se il Presidente non adempie a questo compito, dal sedicesimo giorno il congresso è convocato dal vicepresidente vicario o in sua assenza da un altro vicepresidente per tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto.

8. Compito del Congresso è eleggere il presidente nazionale, i quattro vicepresidenti ed i componenti del consiglio nazionale, il comitato dei probiviri, il collegio dei revisori dei conti; gli eletti avranno mandato per 4 anni. È compito del Congresso discutere e approvare le mozioni congressuali, discutere e approvare le eventuali modifiche allo statuto e al regolamento organico nazionale; elaborare, discutere e approvare le linee progettuali dell'associazione, discutere e approvare il regolamento congressuale, che deve tenere conto delle norme statutarie e delle indicazioni del regolamento organico nazionale;

9. Al congresso compete eleggere 5 presidenti del congresso; designare la segreteria congressuale, composta da 5 membri, di cui uno con funzione di coordinatore; designare la commissione verifica poteri, composta da 5 membri, di cui uno con funzione di presidente e uno con funzione di segretario; designare la commissione elettorale, composta da 5 membri, di cui uno con funzione di presidente e uno con funzione di segretario; istituire due seggi elettorali e designare per ogni seggio 3 componenti, di cui uno con funzione di presidente e uno con funzione di segretario;

10. Al congresso possono partecipare, come uditori, se non delegati, tutti i soci che ne facciano richiesta.

11. I verbali del congresso nazionale devono essere accessibili a tutti i soci, entro 30 giorni dalla conclusione del congresso.

12. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio nazionale non possono votare.

14. Il Congresso nazionale si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei delegati eletti in ambito regionale.

Art. 8 (Presidente Nazionale)

1. Il Presidente Nazionale è rappresentante legale dell'Associazione ed a lui compete:

a) dirigere, coordinare e promuovere l'attività generale dell'Associazione secondo le linee progettuali approvate dal Congresso nazionale;

b) convocare e presiedere il Consiglio di presidenza, il Consiglio nazionale e il Consiglio delle Regioni;

c) stipulare contratti e convenzioni deliberati dal Consiglio nazionale;



Dal 1944 al servizio della Scuola

- d) dirigere direttamente, o mediante un collaboratore, gli uffici centrali dell'Associazione;
 - e) delegare eventualmente i Presidenti regionali e sezionali a rappresentare l'Associazione per l'attuazione di particolari compiti istituzionali;
 - f) presentare al Congresso nazionale la relazione sull'attività dell'Associazione.
2. In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario o, in mancanza, da un altro Vice Presidente.

Art.9

(Consiglio di presidenza)

- 1. Il Consiglio di presidenza è composto dal Presidente e da 4 Vice Presidenti di cui uno con funzione vicaria.
- 2. I vicepresidenti collaborano responsabilmente con il Presidente nazionale nel dirigere, coordinare e promuovere le attività dell'Associazione.

Art.10

(Consiglio Nazionale)

- 1. Il Consiglio nazionale è composto da 13 componenti eletti, dai componenti del Consiglio di presidenza e dal primo dei non eletti dei candidati presidenti che abbia ottenuto almeno il 20% dei voti espressi. In caso di un solo candidato presidente o del non raggiungimento del quorum del primo dei non eletti, i componenti eletti del Consiglio nazionale sono 14.
- 2. Il Consiglio nazionale è l'organo che progetta, delibera e verifica l'attività dell'Associazione, che opera secondo le linee progettuali approvate dal Congresso Nazionale.
- 3. Nello specifico al Consiglio nazionale spetta:
 - a) eseguire i deliberati del Congresso nazionale; strutturare la progettazione quadriennale; redigere la programmazione annuale; deliberare le attività dell'Associazione; deliberare l'esclusione degli associati per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi.
 - b) predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione del Consiglio delle regioni ai sensi dell'art.11 comma.3 del presente Statuto;
 - c) determinare le quote associative;
 - d) predisporre i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa da sottoporre all'approvazione del Congresso nazionale;
 - e) nominare, tra i soci anche non Consiglieri nazionali, il Segretario nazionale e il delegato nazionale all'amministrazione;
 - f) nominare i delegati nazionali per le varie attività, stabilendone funzioni e compiti;
 - g) nominare, secondo le esigenze della progettazione quadriennale, eventuali esperti;
 - h) nominare i Consiglieri nazionali emeriti;
 - i) deliberare la costituzione delle nuove sezioni; convalidare le elezioni dei Consigli sezionali e regionali, dei Presidenti sezionali e regionali e degli eventuali organi dei raggruppamenti tra sezioni;
 - l) sciogliere, per comprovati motivi o per inattività, i Consigli sezionali e regionali, nonché eventuali raggruppamenti tra sezioni, se dotati di organi propri, e nominare un commissario straordinario;
 - m) deliberare la sospensione, su proposta del Presidente nazionale, delle sezioni con meno di 10 iscritti;
 - n) deliberare l'accettazione dei soci che hanno fatto domanda di adesione all'Associazione direttamente al Presidente nazionale;
 - o) esprimere pareri obbligatori, anche attraverso una propria commissione, sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dai Consigli regionali su proposta dei Consigli sezionali;
 - p) stabilire la quota annuale di iscrizione all'Associazione;
 - q) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione. Nel bilancio dovranno essere indicati specificamente i criteri di gestione seguiti per il conseguimento delle finalità statutarie che l'Associazione persegue;
 - r) demandare al Presidente nazionale, ove occorra, l'adempimento delle formalità previste dalla legge per la presentazione dei bilanci agli uffici competenti;
 - s) vigilare sugli organi di comunicazione e sulle pubblicazioni dall'Associazione;



Dal 1944 al servizio della Scuola

t) verificare periodicamente l'andamento generale dell'Associazione.

4. Per l'incarico di componente del Consiglio Nazionale, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.
5. I componenti del Consiglio Nazionale durano in carica 4 anni.
6. Nel caso di dimissioni o decadenza di uno dei Consiglieri si procede alla sostituzione per surroga, sulla base dei risultati dell'elezione del Consiglio nazionale. Alla sostituzione per surroga si ricorre anche nel caso in cui un Consigliere si sia assentato, consecutivamente e senza averne giustificato il motivo, per tre sedute.
7. Le sedute del Consiglio Nazionale sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti
8. Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente Nazionale quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio. L'avviso deve pervenire almeno 15 giorni prima della riunione, ridotti a 5 giorni in casi di urgenza.
9. Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario o, in mancanza, da uno dei Vice Presidenti. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei consiglieri. Il Consiglio delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
10. Il Consiglio nazionale si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti, deve consentire la verbalizzazione e deve consentire ai partecipanti di intervenire e di esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
11. Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale.

Art.11

(Consiglio delle Regioni)

1. È composto dai Presidenti regionali, dai componenti del Consiglio di presidenza e dagli altri consiglieri nazionali. Di norma si riunisce una volta l'anno.
2. Il Consiglio delle Regioni è l'organo di indirizzo e di controllo dell'Associazione, secondo le linee progettuali deliberate dal Congresso nazionale.
3. La sola componente dei Presidenti regionali, eletti dalle sezioni regionali in qualità di rappresentanti dei relativi associati, approva e delibera i bilanci di esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. Per l'incarico di componente del Consiglio delle regioni non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.
5. Il Consiglio delle Regioni si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti, deve consentire la verbalizzazione e deve consentire ai partecipanti di intervenire e di esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
6. Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio delle Regioni.

Art.12

(Comitato dei Probiviri)

1. Il Comitato dei probiviri è composto da cinque componenti. Il Comitato elegge il presidente e nomina il segretario.
2. Al Comitato compete: deliberare, in ultima istanza, sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Consigli regionali, sentito il parere obbligatorio del Consiglio nazionale; giudicare le controversie tra i soci.
3. Per l'incarico di componente del Comitato dei probiviri non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.



Dal 1944 al servizio della Scuola

Art. 13

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti, eletti dal Congresso Nazionale.
2. Il Collegio elegge il Presidente e nomina il segretario.
3. Il Collegio verifica la regolarità dell'andamento amministrativo e finanziario dell'Associazione e ne relaziona al Congresso.
4. Il Presidente del Collegio, o un altro componente dallo stesso delegato, interviene con diritto di parola alle riunioni del Consiglio nazionale, quando all'ordine del giorno siano posti argomenti di carattere amministrativo e finanziario.
5. Se la revisione legale dei conti è affidata dal Congresso Nazionale all'Organo di controllo, qualora nominato, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
6. Per l'incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.

Art. 14

(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dal Congresso Nazionale, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117.
2. L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dal Congresso Nazionale in sede di nomina. In caso di composizione collegiale dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio Nazionale non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.
3. L'Organo di controllo dura in carica quattro esercizi e scade in coincidenza con il Congresso Nazionale convocato per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di durata della carica.
4. L'Organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - b) può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 c. 1, la revisione legale dei conti;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del D. Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Congresso Nazionale e alle riunioni del Consiglio Nazionale. Per l'incarico di componente dell'Organo di controllo, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate. Qualora venga deliberato un compenso, nel rispetto delle presenti disposizioni statutarie, tale compenso dovrà essere definito secondo i criteri indicati dal D. Lgs. 117/2011.

Art.15

(Consulenti ecclesiastici)

1. I Consulenti ecclesiastici sono presbiteri che vengono nominati dalla competente autorità ecclesiastica, partecipano alla vita dell'Associazione e ne accompagnano le attività, con lo scopo principalmente di alimentare la vita spirituale e la missione apostolica dei soci nell'ambito dell'azione educativa sia personale che associata.
2. I consulenti ecclesiastici partecipano, in base alla loro nomina, agli organi associativi con diritto di parola.

Art. 16

(Durata degli organi associativi)



Dal 1944 al servizio della Scuola

1. Gli organi associativi sono eletti ogni 4 anni.

Art.17 (Cariche sociali)

1. Non è consentito il cumulo degli incarichi di Presidente sezionale, regionale, nazionale e di eventuale presidente di raggruppamento tra sezioni, né il cumulo dell'incarico di Presidente regionale con quello di componente del Consiglio di presidenza nazionale o di consigliere nazionale. L'opzione deve essere esercitata entro 30 giorni dall'avvenuta elezione.

2. I Presidenti sezionali, regionali, nazionale e gli eventuali Presidenti di raggruppamenti tra sezioni possono essere eletti per un numero massimo di tre mandati consecutivi.

3. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

4. Per garantire l'autonomia associativa, l'assunzione della responsabilità di presidenza, dalla dimensione sezionale a quella nazionale, è incompatibile con la contemporanea assunzione delle cariche di presidente o segretario in partiti politici e sindacati, a livello locale e nazionale, nonché in associazioni e fondazioni solo a livello nazionale.

5. I soci che hanno ricoperto la carica di presidenti nazionali possono assumere la qualifica di Presidenti emeriti e partecipano alle sedute del Consiglio nazionale con diritto di parola e voto consultivo.

Art.18 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti, da avanzi di gestione comunque denominati. Esso comprende anche tutti i mezzi finanziari a disposizione delle Sezioni e dei Consigli regionali che non abbiano adottato l'ordinamento proprio.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione conseguiti saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 19 (Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

1. L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio il Consiglio nazionale predispone i bilanci e li sottopone al Consiglio delle regioni, ai sensi dell'art 11. 3 del presente Statuto, per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

3. Se ricorre quanto previsto all'art. 13 comma 2 del CTS può essere utilizzato il rendiconto di cassa, altrimenti bisogna prevedere l'utilizzo del bilancio di esercizio redatto secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 13 comma 1 del CTS.

4. Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del D.Lgs.. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio Nazionale predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i due terzi degli aventi diritto in assemblea straordinaria.



Dal 1944 al servizio della Scuola

2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore di ispirazione cattolica, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Art. 21 (Santo Patrono)

1. Il Santo Patrono dell'Associazione è S. Tommaso d'Aquino.

Art. 22 (Modifiche allo Statuto)

1. Le modifiche allo Statuto possono essere apportate da un Congresso nazionale nel quale siano rappresentati almeno i due terzi dei soci.

2. Le modifiche devono essere approvate con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci rappresentati in presenza al Congresso.

Art. 23 (Modifiche al Regolamento organico nazionale)

1. Le modifiche al Regolamento organico nazionale spettano al Congresso nazionale. In caso di motivi urgenti ed improcrastinabili, determinanti per la vita associativa, le modifiche al Regolamento organico nazionale, in via del tutto eccezionale, devono essere deliberate almeno dai due terzi del Consiglio nazionale, nel quale siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti. Le modifiche apportate al Regolamento organico nazionale devono essere approvate dal successivo Congresso nazionale.

Art.24 (Disposizioni finali)

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, e ciò anche in sede di liquidazione, e che non siano per norma imperativa deferite al giudice ordinario, saranno decise da un collegio arbitrale, che deciderà in via irrituale secondo equità, composto da tre membri, di cui i primi due nominati uno ciascuno dalle parti in causa ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato dalla maggioranza dei soci, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti entro sessanta giorni dalla richiesta dell'altra parte.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda al decreto legislativo 117/2017 e, in subordine alle norme del Codice Civile e alle altre leggi in materia.

Rosalba Candela

Presidente Nazionale e Legale Rappresentante

